

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

29.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 APRILE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

PAG.	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	Votazione nominale:
Viti ed altri: Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria e Molise (453)	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>
3	7
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	Disegno di legge (Discussione e approvazione):
3, 4, 5, 6, 7	Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (3543)
Brocca Beniamino, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	7
4, 5, 6	Seppia Mauro, <i>Presidente, Relatore</i> ..
Carelli Rodolfo	7, 9, 10, 11
6	Pinto Renda Roberta
Savino Nicola	10
6	Rossi di Montelera Luigi, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>
Soave Sergio	8, 10
6	Votazione nominale:
Rallo Girolamo	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>
6	11
Viti Vincenzo, <i>Relatore</i>	
4, 5	

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,10.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione della proposta di legge Viti ed altri: Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria e Molise (453).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Viti, Malfatti, D'Aimmo, Provantini, Fincato, Petrocelli, Savino, Radi, Schettini, Micheli, Ciocia e Michelini: « Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria e Molise ».

Ricordo che la I Commissione affari costituzionali aveva espresso, in data 8 giugno 1988, parere favorevole sulla proposta di legge, con le seguenti osservazioni: « Si segnala l'opportunità di definire una diversa forma di copertura finanziaria che non faccia ricorso all'accantonamento per il nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore; si segnala l'urgenza di approntare un provvedimento organico di riorganizzazione degli uffici scolastici periferici ». Anche la XI Commissione aveva emesso, il 7 giugno 1988, parere favorevole. Avverto inoltre che la V Commissione bilancio, in data 8 marzo 1989, ci ha trasmesso il parere favorevole « a condizione che:

a) il comma 2 dell'articolo 2 sia sostituito dai seguenti:

2. La tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1972, n. 748, è aumentata delle unità di personale di cui all'annessa tabella A.

2-bis. La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è aumentata delle unità di personale di cui all'annessa tabella B.

TABELLA A

Qualifica	Unità
—	—
Dirigente superiore	3
Primo dirigente amministrativo	3
Primo dirigente di ragioneria	3

TABELLA B

Qualifica	Unità
—	—
VII	15
VI	15
IV	24
II	6

b) che l'articolo 4 sia sostituito dal seguente:

1. All'onere dell'attuazione della presente legge, valutato in 2338,3 milioni per il 1989, in 2345,3 milioni per il 1990, in 2351,8 milioni per il 1991, e in 2357,5 milioni a partire dal 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione delle spese del Ministero del

tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore della scuola"».

L'onorevole Viti ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, come è noto, nella scorsa legislatura la nostra Commissione aveva già approvato un'analogo proposta di legge, e solo la fine anticipata della stessa legislatura impedì che essa venisse presa in considerazione anche dal Senato. Ci troviamo perciò oggi ad esaminare nuovamente questo testo, che ha registrato il consenso di tutti i gruppi politici, essendo legato all'esigenza di assicurare un'articolazione funzionale della presenza statale in tutte le regioni, soprattutto in quelle che mancano delle sovrintendenze e degli uffici scolastici regionali.

Occorrerà tuttavia che a questa legge, che comporta una regolarizzazione attesa da tempo, segua una più ampia attribuzione di poteri alle sovrintendenze, in modo che esse costituiscano una sorta di interfaccia tra lo Stato e il sistema scolastico regionale.

Nel raccomandare ai colleghi una sollecita approvazione della proposta di legge, preannuncio la presentazione di taluni emendamenti, in accoglimento del parere espresso dalla V Commissione bilancio.

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo concorda sull'opportunità di approvare rapidamente la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Allo scopo di provvedere agli adempimenti nelle materie di competenza pre-

viste dalla vigente normativa, sono istituiti gli uffici scolastici regionali per il Molise, per l'Umbria e per la Basilicata, con sede, rispettivamente, in Campobasso, Perugia e Potenza.

2. A tali uffici sono preposti i sovrintendenti scolastici.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente superiore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. Agli uffici scolastici regionali viene assegnato il personale appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

3. Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale. Il relativo onere è ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il relatore, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. La tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentata delle unità di personale di cui all'annessa tabella A.

2-bis. La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica

X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1989

31 marzo 1971, n. 283, è aumentata delle unità di personale di cui all'annessa tabella B.

TABELLA A

Qualifica	Unità
—	—
Dirigente superiore	3
Primo dirigente amministrativo	3
Primo dirigente di ragioneria	3

TABELLA B

Qualifica	Unità
—	—
VII	15
VI	15
IV	24
II	6

2. 1.

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata. *(È approvato)*.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. A far tempo dalla data di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, gli uffici interregionali per l'Abruzzo e il Molise, per il Lazio e l'Umbria e per la Puglia e la Basilicata, istituiti con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e tabella annessa, cessano dalla loro competenza territoriale interregionale e assumono la denominazione e la funzione di

ufficio scolastico regionale rispettivamente, per l'Abruzzo con sede a L'Aquila, per il Lazio con sede a Roma e per la Puglia con sede a Bari.

L'onorevole Caveri ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'ufficio interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, istituito con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, assume la denominazione di ufficio scolastico regionale per il Piemonte con sede in Torino.

3. 1.

VINCENZO VITI, *Relatore*. Sono favorevole.

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caveri 3. 1. *(È approvato)*.

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata. *(È approvato)*.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 389,5 milioni di lire annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore ».

Il relatore, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. All'onere dell'attuazione della presente legge, valutato in 2.338,3 milioni per il 1989, in 2.345,3 milioni per il 1990, in 2.351,8 milioni per il 1991, e in 2.357,5 milioni a partire dal 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Provvedimenti in favore della scuola ».

4. 1.

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole a questo emendamento, teso a recepire il parere della V Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 1 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo: « Istituzione di uffici scolastici regionali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

NICOLA SAVINO. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista, con la motivazione che questa proposta di legge rappresenta il modo giusto per intervenire nel Meridione, attivando un servizio ordinario in un contesto che ne è privo, e consentendo così efficienza civile e dinamismo culturale. Spesso si ritiene che il

Mezzogiorno abbia bisogno di strumenti di carattere straordinario (e magari si istituiscono Commissioni d'inchiesta per esaminare le eventuali disfunzioni), mentre esso necessita soltanto di una particolare attenzione nell'ambito di ogni legge ordinaria.

Ringrazio pertanto il relatore ed il Governo per il contributo offerto alla definizione di questa proposta di legge, che non solo fa giustizia, ma individua anche il sistema corretto per affrontare un problema di carattere nazionale.

SERGIO SOAVE. Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista a questa proposta di legge firmata da deputati di vari gruppi, che è intesa a togliere da una sorta di tutela le regioni Basilicata, Umbria e Molise, e a sanare una situazione anomala che le vedeva escluse dalla fruizione degli uffici scolastici, presenti in altre regioni d'Italia, e quindi impossibilitate ad esercitare, nella soluzione dei problemi della scuola, quella maggiore autonomia che caratterizza il ruolo di tali uffici.

Mi associo alle osservazioni poc'anzi fatte dall'onorevole Savino circa l'importanza di questo provvedimento per il Mezzogiorno, e le condivido pienamente.

RODOLFO CARELLI. Esprimo, a nome del gruppo della democrazia cristiana, viva soddisfazione per un provvedimento che costituisce un intervento di equità e di giustizia da parte dello Stato nei confronti delle regioni interessate.

Ci sembra importante sottolineare che viene opportunamente rinforzata e garantita l'attività del servizio scolastico, con riguardo alla sua capacità di interloquire con la realtà territoriale.

Ci auguriamo che, a fronte di una richiesta da anni sostenuta da proposte di legge finora non approvate, il Senato voglia celermente approvare il testo che ci accingiamo a votare.

GIROLAMO RALLO. Il gruppo del MSI-destra nazionale esprime senz'altro voto

favorevole sulla proposta di legge, che costituisce un atto dovuto; ci meraviglia anzi che si sia lasciato passare tempo prima di sanare una situazione anomala, che vedeva alcune regioni escluse da determinati diritti di cui invece godeva quasi la totalità delle altre.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento, a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: « Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria e Molise » (453) con il seguente nuovo titolo: « Istituzione di uffici scolastici regionali »:

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Aniasi, Bordon, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciliberti, Di Prisco, Fincato, Gelli, Guerzoni, Masini, Mastella, Mensorio, Michelini, Pinto, Poli Bortone, Portatadino, Rallo, Ricci, Sangiorgio, Savino, Seppia, Soave, Tesini e Viti.

Discussione del disegno di legge: Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92 per la realizzazione di impianti sportivi (3543).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 11 aprile 1989, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Comunico altresì che la V Commissione bilancio ha deliberato, in data 5 aprile 1989, di esprimere parere favorevole, a condizione che l'articolo 1 sia riformulato nel modo seguente:

« 1. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 è autorizzata, a partire dal 1990, la spesa annua di lire 86 miliardi.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti per l'impiantistica sportiva dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1989 ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province, ulteriori mutui ventennali, nel limite massimo consentito dallo stanziamento di cui al comma 1 per la quota di spesa annua a carico del bilancio dello Stato e comunque non oltre complessive lire 910 miliardi, di cui 90 miliardi alle province, 810 miliardi ai comuni e 10 miliardi alle comunità montane.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 è assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente in tema di mutui ordinari degli enti locali, con esclusione delle deroghe destinate a specifici

interventi al momento della delibera di concessione del mutuo da parte dell'istituto finanziatore.

4. Per la programmazione degli interventi restano salve le procedure previste dalle disposizioni di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92. I relativi programmi predisposti dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dalle regioni per la parte di competenza, sono inviati, anche disgiuntamente, al CIPE ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545 ».

Avverto che sostituirò l'onorevole Del Bue, assente per malattia, nella qualità di relatore di questo provvedimento, il cui testo risulta già approvato dalla nostra Commissione in sede referente.

Preannuncio fin d'ora che presenterò, in qualità di relatore, un emendamento interamente sostitutivo del primo articolo, in ottemperanza alla condizione posta dalla V Commissione nel suo parere, che di fatto nulla innova giacché prevede l'autorizzazione, a partire dal 1990, di una spesa annua di 86 miliardi di lire.

È previsto il finanziamento degli impianti sportivi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987, che si riferiscono, rispettivamente (tenendo conto di una sentenza della Corte costituzionale con la quale è stata determinata la separazione tra gli impianti sportivi per lo svolgimento delle attività agonistiche e quelli riservati ad attività non agonistiche), agli impianti per attività agonistiche, che rientrano nella competenza ministeriale, ed a quelli per attività non agonistiche, di spettanza regionale.

Ritengo meritoria l'iniziativa legislativa assunta dal Governo con l'intento di uscire dalla condizione di straordinarietà di questa fase che precede lo svolgimento, nel 1990, dei campionati mondiali di cal-

cio, attraverso una più ordinata proiezione degli interventi per l'impiantistica sportiva, in vista della definizione di un quadro normativo più ampio in materia di attività sportive e dell'avvio di una politica organica di promozione dello sport, inteso non solo come sviluppo di attività agonistiche, bensì anche come pratica il cui svolgimento sia possibile a tutti i cittadini ed in particolare modo ai giovani — pur non impegnati in prove agonistiche — secondo un più moderno concetto di salute, in un'articolazione che ha reso la pratica delle attività agonistiche (e di quelle motorie in generale) un importante aspetto di costume nel nostro tempo.

Il finanziamento previsto nel testo in discussione tende a mantenere omogeneità tra gli interventi relativi al periodo 1987-1988 e quello da programmare ed avviare a realizzazione nel 1989.

Per tali considerazioni, invito la Commissione ad approvare questo provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ringrazio, a nome del Governo, il presidente Seppia nella sua qualità di relatore, con il quale consento nella valutazione dei vari aspetti di questo disegno di legge.

Sollecito dunque l'approvazione del testo in esame, perché da quel momento decorreranno i termini per l'emanazione dei relativi provvedimenti di attuazione e perché nel paese vi è una certa attesa per la reiterazione di un'iniziativa legislativa che ha avuto così grande eco in relazione al finanziamento di impianti sportivi diffusi a livello comunale, dei quali c'è, ancora, grande necessità in varie parti del territorio nazionale.

Da più parti si richiede la rapida approvazione di questo disegno di legge, affinché i termini di presentazione delle domande di finanziamento possano essere celermente fissati.

Rinnovo il mio ringraziamento al presidente Seppia, riservandomi di proporre una modifica dell'emendamento che egli presenterà, nel corso dell'esame degli articoli, in ottemperanza alla condizione posta dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo approvato da questa Commissione in sede referente.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti per l'impiantistica sportiva dall'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1989 ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province, ulteriori mutui ventennali nel limite massimo di lire 910 miliardi, di cui 90 miliardi alle province, 810 miliardi ai comuni e 10 miliardi alle comunità montane.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento della delibera di concessione del mutuo da parte dell'istituto finanziatore.

3. Per la programmazione degli interventi restano salve le procedure previste dalle disposizioni di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92. I relativi programmi predisposti dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dalle regioni per la parte di competenza, sono inviati, anche disgiunta-

mente, al CIPE ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 è autorizzata, a partire dal 1990, la spesa annua di lire 86 miliardi, che sarà iscritta ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

In qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento, che recepisce la condizione posta del parere espresso dalla Commissione bilancio:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 è autorizzata, a partire dal 1990, la spesa annua di lire 86 miliardi.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti per l'impiantistica sportiva dall'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1989 ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province, ulteriori mutui ventennali nel limite massimo di lire 910 miliardi, di cui 90 miliardi alle province, 810 miliardi ai comuni e 10 miliardi alle comunità montane.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento della delibera di concessione del mutuo da parte dell'istituto finanziatore.

4. Per la programmazione degli interventi restano salve le procedure previste dalle disposizioni di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92. I relativi programmi predisposti dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dalle regioni per la parte di competenza, sono inviati, anche disgiuntamente, al CIPE ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545.

1. 1.

Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 1. 1:

Al comma 3, sostituire le parole da: al momento della delibera sino alla fine con le seguenti: al momento della emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi.

0. 1. 1. 1.

LUIGI ROSSI di MONTELERA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo presenta questo subemendamento per consentire l'individuazione di un tasso di riferimento nel momento in cui verrà emanato il programma; altrimenti si avrebbe un quadro finanziario fluttuante. Naturalmente il Governo è favorevole all'emendamento 1. 1.

PRESIDENTE. Esprimo parere favorevole al subemendamento 0. 1. 1. 1 del Governo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 1, accettato dal Governo, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 3 gennaio

1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sulla base di un programma da definirsi con riferimento all'anno 1989, è autorizzata per gli anni dal 1990 al 1999 l'ulteriore spesa annua di lire 4 miliardi per i mutui contratti con l'Istituto per il credito sportivo dai soggetti previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50. Alle province autonome di Trento e di Bolzano è trasferita, rispettivamente, la quota dell'1,425 e dell'1,61 per cento della predetta autorizzazione di spesa.

(È approvato).

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento « Rifinanziamento della legge 6 marzo 1987, n. 65, per la realizzazione di impianti sportivi (rate di ammortamento mutui) » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ROBERTA PINTO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento che rifinanzia la legge 6 marzo 1987, n. 65, legge che ha rappresentato il primo intervento con caratteristiche di organicità nei confronti della realizzazione degli impianti sportivi. Si

tratta, infatti, di un'esigenza che oltre a riguardare la sicurezza degli stadi si riferisce alla possibilità di praticare l'attività sportiva da parte dei cittadini.

Siamo convinti sostenitori della necessità di rifinanziare la citata legge n. 65, anzi riteniamo inadeguato l'intervento economico soprattutto se lo confrontiamo con le richieste avanzate dai comuni, dagli enti locali e soprattutto dalle società interessate alla legge in questione. Consideriamo esiguo rispetto alle esigenze l'impegno economico del Governo, sia per quanto riguarda l'attività agonistica vera e propria, sia per quella sportiva di base da promuovere.

I dati che il CONI fornisce periodicamente danno in costante aumento il numero dei praticanti attività sportive nel nostro paese. Al di là dei forti squilibri territoriali, a nostro avviso sarebbe indispensabile un forte impegno programmatico tendente a riequilibrare la situazione in considerazione delle esigenze sia delle grandi città, diverse indubbiamente fra di loro, sia del sud del paese. Tale programmazione non dovrebbe dimenticare che nel nostro paese non si pratica solo il calcio: fortunatamente le discipline sportive per le quali vi è richiesta sono moltissime ed andrebbero incentivate proprio perché non godono di un sostegno economico adeguato.

Preannunciamo, come ho già detto, il nostro voto favorevole sul disegno di legge oggi esaminato, ma sollecitiamo il Governo ad impegnarsi fortemente nella promozione e nella realizzazione degli impianti sportivi che, oltre a garantire l'attività agonistica, debbono mirare ad estendere la possibilità della pratica sportiva, considerata ormai indispensabile per il benessere e per la salute dei cittadini.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento, a

procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi » (3543):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Aniasi, Bordon, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciliberti, Di Prisco, Fincato, Gelli, Guerzoni, Masini, Mastella, Mensorio, Michelini, Pinto, Poli Bortone, Portatadino, Rallo, Ricci, Sangiorgio, Savino, Seppia, Soave, Tesini e Viti.

La seduta termina alle 10,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 9 maggio 1989.*
